



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

DIPARTIMENTO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

lawtech

The Law and Technology Research Group

Diritto civile A-E

Lezione 14 – Il diritto all'oblio

Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza
a.a. 2020-2021

Roberto Caso

L'ordine del ragionamento

1. Caso 14-1 e problema

 2. Dal diritto all'oblio alla deindicizzazione: cenni. Una possibile soluzione al caso 14-1
-
1. Casi 14-2, 14-3 --- Domande

1. Caso 14-1

- In data 19 aprile 2009 sul giornale Z viene pubblicato un articolo nel quale si rievocava un fatto di cronaca nera accaduto nel 1982 concernente l'omicidio da parte del Sig. X della moglie
- L'articolo era stato pubblicato in una rubrica settimanale del quotidiano che rievocava fatti di cronaca nera avvenuti in passato nella piccola città Y e che erano stati particolarmente sconvolgenti per la comunità locale

1. Caso 14-1

- Il Sig. X lamenta che l'articolo del 2009 avesse violato il suo diritto all'oblio
- Lo stesso aveva scontato una pena di 12 anni di reclusione e si era rifatto una vita, avviando un'attività artigianale
- Il Sig. X lamenta in particolare che l'articolo del 2009 lo avesse esposto a una gogna mediatica provocandogli danni patrimoniali (anche conseguenti alla chiusura della sua attività) e danni non patrimoniali

1. Problema

- Una persona che si sia resa colpevole di un omicidio e abbia scontato la pena può agire per violazione del diritto all'oblio contro il giornale che a distanza di molti anni (nella specie, 27) dal fatto abbia pubblicato un articolo che, nell'ambito di una rubrica di fatti di cronaca nera del passato, rievochi l'omicidio specificando gli elementi identificativi della stessa persona?

2. William Sidis (1898-1944) → Diritto comparato della privacy

Immagine tratta Internet Archive - Copertina del libro di A. Wallace, *The Prodigy*, Dutton, 1986





Immagine tratta da Sides Archives



Roberto Caso - Unitn - Diritto civile - 2021-2022

2. *Sidis v. FR Pub. Corporation*, 113 F.2d 806 (2d Cir. 1940)

- William James Sidis was the unwilling subject of a brief biographical sketch and cartoon printed in *The New Yorker* weekly magazine for August 14, 1937. Further references were made to him in the issue of December 25, 1937, and in a newspaper advertisement announcing the August 14 issue

2. Argomento

- But despite eminent opinion to the contrary, we are not yet disposed to afford to all of the intimate details of private life an absolute immunity from the prying of the press. **Everyone will agree that at some point the public interest in obtaining information becomes dominant over the individual's desire for privacy.** Warren and Brandeis were willing to lift the veil somewhat in the case of public officers. We would go further, though we are not yet prepared to say how far. At least we would permit limited scrutiny of the "private" life of any person who has achieved, or has had thrust upon him, the questionable and indefinable status of a "public figure."

2. Argomento

- We express no comment on whether or not the news worthiness of the matter printed will always constitute a complete defense. Revelations may be so intimate and so unwarranted in view of the victim's position as to outrage the community's notions of decency. But when focused upon public characters, truthful comments upon dress, speech, habits, and the ordinary aspects of personality will usually not transgress this line. **Regrettably or not, the misfortunes and frailties of neighbors and "public figures" are subjects of considerable interest and discussion to the rest of the population. And when such are the mores of the community, it would be unwise for a court to bar their expression in the newspapers, books, and magazines of the day.**

2. In Italia

- Il diritto all'oblio è stato a lungo negato dalla giurisprudenza
- Inizia a essere riconosciuto negli anni '90 dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione
- Fattori propizi: A) allargamento giurisprudenziale del novero dei diritti della personalità: cfr. lezioni 11 e 13; B) prime normative sulla protezione dei dati personali con diritto alla cancellazione dei dati personali: v. articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46

2. Cass. 1998, n. 3679

- Posto che per diritto all'oblio si intende il legittimo interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore ed alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia, in passato legittimamente divulgata, non costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca la pubblicazione di fatti già resi noti sei anni prima, salvo che eventi sopravvenuti rendano nuovamente attuali quei fatti, facendo sorgere un nuovo interesse pubblico alla divulgazione dell'informazione.

2. Il diritto all'oblio nell'era di Internet → Lezione 18

- La Rete non dimentica e deforma la memoria
- Dir. 95/46 diritto alla cancellazione
- Cass. 5 aprile 2012, n. 5525 (archivi storici di giornali): il titolare di un organo di informazione è tenuto a garantire la contestualizzazione e l'aggiornamento della notizia di cronaca -
→ identità personale (Lezione 13)

2. Corte di Giustizia UE causa C-131/12 – Google Spain 2014

- Gli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, al fine di rispettare i diritti previsti da tali disposizioni, e sempre che le condizioni da queste fissate siano effettivamente soddisfatte, il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall'elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita.

Corte EDU 28 settembre 2018 M.L. et W.W. c. Allemagne

- Par conséquent, la mise en balance des intérêts en jeu peut aboutir à des résultats différents selon que se trouve en cause une demande d'effacement dirigée contre l'éditeur initial de l'information dont l'activité se trouve en règle générale au cœur de ce que la liberté d'expression entend protéger, ou contre un moteur de recherche dont l'intérêt principal n'est pas de publier l'information initiale sur la personne concernée, mais notamment de permettre, d'une part, de repérer toute information disponible sur cette personne et, d'autre part, d'établir ainsi un profil de celle-ci (à cet égard voir aussi l'arrêt de la CJUE du 13 mai 2014, no C-131/12, – paragraphes 59 – 62 ci-dessus).

2. Caso. 14-1. Una possibile soluzione (Cass., sez. un., n. 19681 del 2019)

- In tema di rapporti tra diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. diritto all'oblio) e diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito – ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e di informazione protetta e garantita dall'art. 21 cost. – ha il compito di valutare l'interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti; tale menzione deve ritenersi lecita solo nell'ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l'interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito; in caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell'onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva (fattispecie relativa ad un omicidio commesso ventisette anni prima, il cui responsabile aveva scontato la relativa pena detentiva e si era reinserito positivamente nel contesto sociale).

2. Regolamento (UE) 2016/679, considerando 65

- Un interessato dovrebbe avere il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali che la riguardano e il «diritto all'oblio» **se la conservazione di tali dati violi il presente regolamento o il diritto dell'Unione o degli Stati membri** cui è soggetto il titolare del trattamento. In particolare, l'interessato dovrebbe avere il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che **non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati**, quando abbia **ritirato il proprio consenso** o si sia **opposto al trattamento dei dati personali** che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti conforme al presente regolamento.

2. Regolamento (UE) 2016/679, considerando 65

- **Tale diritto è in particolare rilevante se l'interessato ha prestato il proprio consenso quando era minore, e quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e vuole successivamente eliminare tale tipo di dati personali, in particolare da internet. L'interessato dovrebbe poter esercitare tale diritto indipendentemente dal fatto che non sia più un minore. Tuttavia, dovrebbe essere lecita l'ulteriore conservazione dei dati personali qualora sia necessaria per esercitare il diritto alla libertà di espressione e di informazione, per adempiere un obbligo legale, per eseguire un compito di interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.**

2. Regolamento (UE) 2016/679, considerando 66

- Per rafforzare il «diritto all'oblio» nell'ambiente online, è opportuno che il diritto di cancellazione sia esteso in modo tale da **obbligare il titolare del trattamento che ha pubblicato dati personali a informare i titolari del trattamento che trattano tali dati personali di cancellare qualsiasi link verso tali dati personali o copia o riproduzione di detti dati personali**. Nel fare ciò, è opportuno che il titolare del trattamento adotti **misure ragionatevoli** tenendo conto della tecnologia disponibile e dei mezzi a disposizione del titolare del trattamento, comprese misure tecniche, per informare della richiesta dell'interessato i titolari del trattamento che trattano i dati personali.

2. Regolamento (UE) 2016/679, art. 17

- Par. 1 diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali e “motivi” per i quali si ha diritto
- Par. 2 obblighi del titolare: cancellazione e misure ragionevole, anche tecniche, per informare i terzi titolari del trattamento
- Par. 3 casi di non applicazione del diritto di cancellazione

2. Corte di Giustizia UE causa C-507/17 - Google v. CNIL 2019

- L'articolo 12, lettera b), e l'articolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46 (regolamento generale sulla protezione dei dati), devono essere interpretati nel senso che il gestore di un motore di ricerca, quando accoglie una domanda di deindicizzazione in applicazione delle suddette disposizioni, **è tenuto ad effettuare tale deindicizzazione non in tutte le versioni del suo motore di ricerca, ma nelle versioni di tale motore corrispondenti a tutti gli Stati membri**, e ciò, se necessario, in combinazione con misure che, tenendo nel contempo conto delle prescrizioni di legge, permettono effettivamente di impedire agli utenti di Internet, che effettuano una ricerca sulla base del nome dell'interessato a partire da uno degli Stati membri, di avere accesso, attraverso l'elenco dei risultati visualizzato in seguito a tale ricerca, ai link oggetto di tale domanda, o quantomeno di scoraggiare seriamente tali utenti.

3. Caso 14-2

- Il noto cantante Donatello Compreti conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trento, l'emittente televisiva Rete Disinvolta, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per effetto della messa in onda nel 2020 – da parte della trasmissione «La vita minuto per minuto» – di un servizio che riproduceva un episodio concernente un tentativo di intervista, non andato a buon fine per il rifiuto del cantante, registrato dalla troupe della medesima trasmissione cinque anni prima (nel 2015), e già mandato in onda a quell'epoca dalla stessa emittente Rete Disinvolta. Il cantante agisce davanti al giudice civile per difendere le proprie ragioni.
- Qual è il problema?
Qual è la soluzione del problema?
Argomentare la soluzione esplicitando la tipologia di argomenti addotti.

3. Domande

- Il diritto all'oblio è un aspetto del diritto alla riservatezza o è distinto dal diritto alla riservatezza?
- Il diritto all'oblio è un aspetto del generale diritto della personalità?
- In quale relazione si pongono diritto all'oblio e diritto all'identità personale?
- Che relazione esiste tra diritto all'oblio e anonimato?

3. Domande

- Nella soluzione al problema posto dal Caso 14-1 le Sezioni Unite della Cassazione pongono una differenza tra diritto di cronaca e diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato. È una distinzione condivisibile o criticabile?
- L'articolazione del diritto all'oblio in tre diverse sub- categorie è condivisibile o criticabile?

3. Domande

- Le Sezioni Unite sembrano alla ricerca di un compromesso che dia sostanza al concetto di bilanciamento tra diritti. Il compromesso viene trovato, nel caso di specie, nella dichiarazione di illiceità della menzione degli elementi identificativi della persona citata nell'articolo di giornale. Si tratta di un compromesso condivisibile o criticabile?
- Quale ruolo gioca in questo caso la dignità?
- L'art. 27 Cost. può avere rilievo?

3. Domande

- La corte nella motivazione afferma quanto segue «è opportuno sottolineare [...] che la materia in esame di per sé sfugge ad una precisa catalogazione e richiede di volta in volta, invece, la paziente e sofferta valutazione dei giudici di merito». Con questo argomento la corte intende riferirsi al «bilanciamento caso per caso» [v. Lezione 3]?

Riferimenti bibliografici

- R. Pardolesi, [L'ombra del tempo e \(il diritto al\)l'oblio](#), in *Questione Giustizia* 2017/1
- G. Pascuzzi, *Il diritto dell'era digitale*, Il Mulino, 2020, 99-104
- G. Resta, in G. Alpa e G. Resta, *Le persone e la famiglia 1. Le persone fisiche e i diritti della personalità*, in *Trattato di diritto civile* diretto da R. Sacco, Utet, Torino, 2019, pp. 145-632

Roberto Caso

E-mail:

roberto.caso@unitn.it

Web:

<http://www5.unitn.it/People/it/Web/Persona/PER0000633#INFO>

<http://lawtech.jus.unitn.it/>

<https://www.robortocaso.it/>

Copyright

Copyright by Roberto Caso



Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con [Licenza Creative Commons
Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

La citazione di testi e la riproduzione di immagini costituisce esercizio dei diritti garantiti dagli art. 2, 21 e 33 Cost. e dall'art. 70 l. 1941/633